

COMMISSIONE XIII

LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

73.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VINCENZO MANCINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		FERRARI MARTE	7, 8, 14
MANCINI VINCENZO, <i>Presidente</i>	3	FLORINO MICHELE	13, 14
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		LOPS PASQUALE	8, 9, 14
Interventi a favore dei lavoratori del settore della lavorazione del pomodoro in crisi occupazionale (4014)	3	TRINGALI PAOLO	9
MANCINI VINCENZO, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6	Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
BORRUSO ANDREA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	3, 4, 5	FERRARI MARTE ed altri; GORLA ed altri; FOSCHI ed altri; SAMÀ ed altri: Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine (<i>Approvati, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica</i>) (3642-231-588-796-961-B)	14
FERRARI MARTE	5	MANCINI VINCENZO, <i>Presidente</i>	14, 15, 18, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40
MICOLINI PAOLO, <i>Relatore</i>	3	ARISIO LUIGI	37, 38
SAMÀ FRANCESCO	5	BORRUSO ANDREA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	20, 21
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		CODRIGNANI GIANCARLA	19, 20
Senatori BOMBARDIERI ed altri: Provvedimenti a favore dei tubercolotici (<i>Approvato dal Senato</i>) (2675);		FERRARI MARTE	18
FERRARI MARTE e BARBALACE: Provvedimenti a favore dei cittadini tubercolotici (3191)	6	FLORINO MICHELE	38, 39, 40
MANCINI VINCENZO, <i>Presidente</i>	6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14	FOSCHI FRANCO, <i>Relatore</i>	15, 16, 17, 18
BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore</i>	6, 7, 9, 10, 12	GAROCCHIO ALBERTO	39, 40
CONTI PERSINI GIANFRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	10, 11, 12, 13, 14	SAMÀ FRANCESCO	37

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,15.

LUIGI ARISIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento che i deputati Sospiri e Giadresco sono sostituiti rispettivamente dai deputati Tassi e Belardi Merlo.

Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi a favore dei lavoratori del settore della lavorazione del pomodoro in crisi occupazionale (4014).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interventi a favore dei lavoratori del settore della lavorazione del pomodoro in crisi occupazionale ».

Prego il relatore di riferire alla Commissione sullo stato dei lavori.

PAOLO MICOLINI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il relatore non ha molto da aggiungere rispetto a quanto già affermato nella relazione scritta distribuita, alla quale fa riferimento. Mantengo la proposta di sopprimere l'articolo 2, preannunciando la presentazione di un emendamento in tal senso, visto che il Governo non ha presentato proposte di modifica dell'articolo in questione.

PRESIDENTE. Aggiungo a quanto affermato dal relatore che la proposta di sopprimere l'articolo 2 nasceva dall'esigenza di inserire la relativa normativa nell'ambito di un provvedimento di carattere organico, di cui si dà conto nella stessa relazione introduttiva del disegno di legge governativo.

Ricordo che in data 27 novembre 1986 la XI Commissione agricoltura ha espresso parere favorevole con osservazioni al provvedimento in esame, mentre la V Commissione bilancio, in data 17 dicembre 1986, ha espresso parere favorevole.

Ricordo, altresì, che in una precedente seduta è stata dichiarata chiusa la discussione sulle linee generali e si sono svolte le repliche.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor presidente, onorevoli deputati, il Governo, in relazione all'articolo 2, osserva che la prevista istituzione di bacini di impiego per la manodopera addetta all'industria della trasformazione dei prodotti ortofrutticoli, ivi compresi quelli del pomodoro, può, a breve termine, arrecare un valido contributo al superamento della crisi occupazionale nel settore, contributo che non può certo essere rappresentato soltanto da provvidenze economiche a favore dei lavoratori colpiti dallo stato di crisi.

Per quanto riguarda la validità della norma di impiego per la manodopera addetta all'industria della trasformazione dei prodotti ortofrutticoli venne sollecitata a questo Ministero dalle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro allorché mesi ad-

dietro fu avvertita in tutta la sua gravità la crisi del settore, e che i bacini di impiego, come già sperimentato nel più ampio settore delle migrazioni stagionali di manodopera agricola, si sono rivelati un efficace strumento atto a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. A favore dei lavoratori che abbiano prestato, alle dipendenze di aziende operanti nel settore della lavorazione del pomodoro, attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, per almeno trenta giornate nell'anno 1985, è corrisposta in via straordinaria e limitatamente all'anno 1986 un'indennità pari a lire 30.000 per ogni giornata di carenza rispetto al predetto numero di trenta giornate di occupazione.

2. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal precedente comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sulla base di una retribuzione pari all'ammontare dell'indennità corrisposta.

3. L'indennità di cui al precedente comma 1 non è cumulabile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, ad eccezione della pensione e dell'assegno di invalidità per i titolari di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia.

4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in seno alla quale è istituita apposita evidenza contabile.

5. Per le giornate indennizzate competono gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, e le maggiorazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e successive modificazioni.

6. L'indennità di cui al presente articolo non compete qualora il lavoratore abbia rifiutato l'avviamento al lavoro.

7. Le attestazioni relative all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate dagli organi di collocamento.

8. Le giornate indennizzate ai sensi del presente articolo sono considerate utili ai fini dell'esercizio del diritto di precedenza di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, le Commissioni regionali per l'impiego possono determinare bacini di impiego per la manodopera addetta all'industria di trasformazione di prodotti ortofrutticoli, nonché stabilire i criteri ai quali gli organi di collocamento devono attenersi per soddisfare le richieste di avviamento al lavoro dei datori di lavoro del settore dell'industria conserviera, fermo restando il diritto di precedenza di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, detta disposizioni per l'applicazione del presente articolo.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi dichiaro favorevole al mantenimento dell'articolo nel testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, di cui il relatore ha chiesto la soppressione, alla quale si è dichiarato contrario il Governo.

(È respinto).

L'articolo 2 si intende, pertanto, soppresso.

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 7 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro ».

2. Ai fini del rimborso da parte dello Stato, l'Istituto nazionale della previdenza sociale presenta apposito rendiconto delle spese sostenute.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FRANCESCO SAMÀ. Signor presidente, onorevoli colleghi, preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista al provvedimento, che viene incontro a quei lavoratori che non hanno potuto svolgere giornate lavorative nella campagna per il pomodoro relativa all'anno 1986. Non possiamo, però, non chiedere al Governo di rispettare l'impegno assunto più volte in direzione della presentazione di un piano di ristrutturazione del settore della trasformazione del pomodoro, soprattutto per i problemi posti dal sottosegretario a proposito dell'articolo 2, testé soppresso.

Noi siamo d'accordo su questa soppressione, poiché siamo convinti che i problemi in questione vadano affrontati con un provvedimento specifico che preveda la ristrutturazione dell'intero settore della lavorazione del pomodoro.

MARTE FERRARI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista sul provvedimento che abbiamo testé esaminato e riconfermo la volontà di raggiungere una politica di programmazione in un comparto che riveste notevole importanza nel settore agricolo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Interventi a favore dei lavoratori del settore della lavorazione del pomodoro in crisi occupazionale » (4014):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arisio, Belardi Merlo, Benedikter, Bianchi Fortunato, Cavagna, Danini, Ferrarì Marte, Florino, Foschi, Francese, Garocchio, Gasparotto, Gianni, Lodi Faustini Fustini, Lombardo, Lops, Mancini Vincenzo, Manfredini, Micolini, Pallanti, Picchetti, Quintavalla, Rossattini, Samà, Sanfilippo, Trappoli, Tringali.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Bombardieri ed altri: Provvedimenti a favore dei tubercolotici (Approvato dal Senato) (2675); Ferrari Marte e Barbalace: Provvedimenti a favore dei cittadini tubercolotici (3191).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Bombardieri ed altri: « Provvedimenti a favore dei tubercolotici », già approvata dal Senato nella seduta del 7 marzo 1985; e di iniziativa dei deputati Ferrari Marte e Barbalace: « Provvedimenti a favore dei cittadini tubercolotici ».

Ricordo che la I Commissione affari costituzionali ha espresso in data 9 ottobre 1985 parere favorevole, mentre la Commissione bilancio ha espresso — in sede di riesame del proprio parere, poiché vi erano state difficoltà dal punto di vista della copertura — in data 17 dicembre 1986 parere favorevole a condizione che la decorrenza finanziaria del provvedimento sia modificata quantificando il

complessivo onere in 32 miliardi, di cui 22 coperti facendo ricorso all'apposito accantonamento del fondo globale di parte corrente « Norme per il personale tecnico e amministrativo delle università ».

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Il provvedimento oggi al nostro esame ha avuto un iter travagliato, che ci ha visti impegnati sia in sede referente sia in Comitato ristretto. Va rilevata a questo punto l'esigenza di apportare alcune modifiche al testo pervenuto dal Senato, anche per recepire il parere della V Commissione bilancio. Per questo motivo ho presentato formali emendamenti.

A titolo informativo debbo comunicare che risultano accantonati, per il 1988, 40 miliardi e per il 1989 altri 40 miliardi, per cui per tre anni le coperture necessarie per le provvidenze in questione sono assicurate.

Poiché in ogni caso il provvedimento dovrà essere nuovamente esaminato dall'altro ramo del Parlamento, mi permetto di sottoporre all'esame dei colleghi un emendamento tendente a sostituire all'articolo 2 alle parole « a decorrere dal 1° gennaio 1985 » le altre « a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ».

Presenterò altresì un secondo emendamento di ordine meramente formale; perché non mi piace nel modo più assoluto la dizione dell'articolo 3. Propongo pertanto di sostituire l'alinea con il seguente: « Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, come modificato dall'articolo 7 della legge 6 agosto 1975, n. 419, è sostituito dal seguente: ».

Il secondo comma dell'articolo 4 ci aveva intrattenuto a lungo in un confronto laddove si prevedeva la copertura degli oneri per l'accreditamento dei contributi antitubercolari non erogati dalla gestione per l'assistenza della tubercolosi, trasferendo tale copertura dalla medesima gestione al fondo pensioni. Noi abbiamo individuato, come beneficiari del provvedimento, quei soggetti che, non avendo goduto di benefici a carico dell'assicurazione contro la tubercolosi, bensì a carico

dei consorzi provinciali antitubercolari, potessero essere reimmessi nell'ambito dell'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Abbiamo tutti convenuto che si trattava di quei soggetti che avessero usufruito dei benefici di quei trattamenti, ma che risultassero iscritti nell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti anche successivamente. Se così è, diventa pleonastico il secondo comma dell'articolo 4, perché questo concetto è già indicato nell'articolo 3 in maniera molto esplicita. In tale articolo, infatti, ci si riferisce a tutti coloro che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva nell'assistenza per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e che abbiano goduto comunque di trattamenti sanatoriali, post-sanatoriali o assegni di cura o di sostentamento sussidiabili per legge. È chiaro che in questo senso si fa riferimento a tutti quei soggetti che hanno avuto dei benefici sia a carico dell'assicurazione contro la tubercolosi, sia a carico dei consorzi antitubercolari, purché facciano valere almeno un anno di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria. Per questo motivo, propongo la soppressione del secondo comma dell'articolo 4.

Sempre per quanto riguarda l'articolo 4, al primo comma, propongo un emendamento di ordine tecnico, nel senso di introdurre alla sesta riga le parole « per i periodi di prestazione antitubercolare anteriori al 1° gennaio 1952 ». Si sa che da questa data in poi l'accREDITAMENTO dei contributi figurativi è già riconosciuto dalla legislazione vigente.

Ritengo che tali emendamenti potranno fornire, se verranno approvati, precisazioni utili che daranno chiarezza al testo anche dal punto di vista dell'applicazione del provvedimento.

Purtroppo dobbiamo riconfermare la decorrenza al 1° gennaio 1987, per la mancata copertura degli anni precedenti. In questo senso, occorre modificare anche l'articolo 9.

I soggetti che attendono il provvedimento sono ormai veramente ai limiti dell'attesa. Noi dovremmo, nella seduta

di oggi, procedere all'approvazione definitiva per quanto ci compete del testo al nostro esame, auspicando che l'altro ramo del Parlamento, recependo immediatamente il nuovo testo, ne assicuri una propria e definitiva approvazione per poter accelerare i tempi dell'entrata in vigore, considerando anche le prescrizioni del nuovo articolo 2. Ogni ritardo potrebbe ovviamente comportare delle difficoltà ulteriori agli assicurati, ai cittadini interessati a questo trattamento e perciò aumenterebbe ulteriormente i già gravi disagi.

MARTE FERRARI. Non riesco a comprendere le ragioni per le quali il relatore propone la soppressione del secondo comma dell'articolo 4.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Il secondo comma dell'articolo 4 è relativo alla copertura di alcuni periodi. In nessuna parte del provvedimento vi è una normativa che preveda in modo specifico la possibilità di accREDITAMENTO di contributi figurativi. Del resto, l'onorevole Marte Ferrari è esperto in questa materia e sa che si tratterebbe di costituire *ex novo* una posizione assicurativa per tutti i soggetti che non hanno mai avuto e non hanno ancora oggi cittadinanza nell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia e questo avrebbe una portata che noi non possiamo conoscere. Sappiamo che il limite massimo è di 40 anni, ma questi soggetti, quando non siano titolari di una posizione assicurativa, sono coperti dal sistema assistenziale e non da quello previdenziale.

Interpreta la volontà di questi soggetti l'altro ramo del Parlamento, che prevede l'accREDITAMENTO dei contributi di cui all'assicurazione generale obbligatoria. Si tratta di un problema che è stato affrontato all'interno dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Quando esaminammo questo provvedimento, molto tempo fa, in sede referente, prendemmo l'impegno di non apportare modifiche al testo trasmesso.

soci dal Senato. Oggi tali modifiche si rendono indispensabili in relazione al parere espresso dalla Commissione bilancio. A mio avviso, il secondo comma dell'articolo 4 può determinare incertezze in relazione al fatto che si potrebbe ipotizzare un accredito di contributi figurativi per cittadini non aventi sufficiente anzianità di contribuzione generale. Debbo, però, aggiungere che porre oggi questo tipo di problema significherebbe dover richiedere il parere alla V Commissione bilancio.

Non dico queste cose per intralciare la volontà dei colleghi, desidero solo che si valuti attentamente il tipo di atteggiamento da prendere.

MARTE FERRARI. Sono convinto che il provvedimento oggi al nostro esame debba essere approvato rapidamente, tanto più se si pensa che si è trattato di un *iter* lungo e tortuoso. Dobbiamo oggi impegnarci affinché si ottengano risultati concreti per i cittadini che vogliamo tutelare, altrimenti faremmo solo affermazioni di principio. Del resto, mi permetto di osservare che la Commissione bilancio ha posto un altro tipo di problema.

Durante il dibattito sulla legge finanziaria avevamo chiesto precisazioni sull'argomento e c'era stata data assicurazione circa la data del 1° gennaio 1985, poiché vi era la copertura necessaria all'interno della legge finanziaria medesima. Oggi purtroppo ci vediamo dare risposte diverse e ciò è causa di malcontento per la nostra parte politica e per le famiglie degli interessati. Personalmente avrei gradito un atteggiamento più fermo da parte del relatore sull'orientamento che era emerso in ambito parlamentare. Tutto questo ci indurrà, nell'eventualità di una prossima verifica, ad una richiesta di voto preciso affinché venga garantito il rispetto di decisioni assunte nelle sedi competenti.

Esprimo, pur tuttavia, il consenso del gruppo socialista al provvedimento, anche se rilevo che il Governo avrebbe dovuto

reagire in sede di espressione del parere da parte della V Commissione bilancio e quest'ultima avrebbe dovuto mantenere l'atteggiamento che ci era stato preannunciato per le vie brevi dal relatore, onorevole Carrus. In questo senso subisco un vero e proprio *diktat*, che ritengo ingiusto, nei confronti dei cittadini interessati al provvedimento.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 4, personalmente appartengo alla categoria dei cittadini che sono stati assistiti dal consorzio antitubercolare e faccio osservare che altri enti possono avere assicurato una copertura solo assistenziale e non previdenziale, ad esempio le casse marittime. Invito pertanto il relatore a ritirare il suo emendamento soppressivo del secondo comma non per le questioni sollevate dal presidente, ma per dimostrare la nostra volontà di venire incontro alle esigenze di coloro i quali hanno diritto ad un possibile recupero dei contributi assicurativi.

Infatti, noi non conosciamo tutte le istituzioni previdenziali: se la norma è inutilizzabile, non facciamo alcun danno a mantenerla; nel caso contrario, alcuni lavoratori potranno essere aiutati a coprire certi periodi e a recuperare certe situazioni.

Infine, l'emendamento riguardante la decorrenza, a mio avviso, va esteso anche al secondo comma dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Per completezza, in relazione a quanto affermato dal collega Marte Ferrari circa il secondo comma dell'articolo 4, devo rilevare che la soppressione di tale comma potrebbe portare a un nuovo parere della Commissione bilancio.

PASQUALE LOPS. Debbo dichiarare, a nome del gruppo comunista, che mi sembra alquanto strano che si sia venuto a determinare il problema che è sotto gli occhi di tutti. Il provvedimento è stato approvato dal Senato fin dal 7 marzo 1985, quindi è stato assegnato alla no-

stra Commissione che ha costituito un Comitato ristretto riunitosi il 26 novembre 1985; pensavamo fin da allora che non ci fossero problemi di copertura, perché il Governo aveva certamente valutato la copertura medesima in sede di prima approvazione al Senato ed è strano che la questione sia sorta in sede di espressione del parere da parte della V Commissione bilancio della Camera dei deputati.

Mi incombe, a questo punto, l'obbligo di rilevare che esaminiamo il provvedimento con quasi ventiquattro mesi di ritardo rispetto all'approvazione del Senato.

Abbiamo anche cercato di sopperire ai problemi di copertura in sede di discussione della legge finanziaria e lo stesso Governo, come ha ricordato il collega Marte Ferrari, aveva assicurato, in quella circostanza, che non sussistevano problemi di copertura al provvedimento al nostro esame, pur mantenendo la decorrenza del 1° gennaio 1985. Ci troviamo, invece, di fronte ad una proposta di rinvio della decorrenza di ventiquattro mesi, con conseguente analoga perdita dei lavoratori interessati, considerando che certamente non sarà possibile, in relazione anche alle festività e all'attività parlamentare, assicurare almeno la decorrenza del 1° gennaio 1987.

Il gruppo comunista, pertanto, manifesta la propria insoddisfazione, ma non ritiene di dover ritardare ulteriormente l'approvazione del provvedimento.

Per quanto riguarda i contenuti, mi dichiaro d'accordo con quanto affermato dal relatore. Esprimo però riserve per quanto riguarda la proposta di soppressione del secondo comma dell'articolo 4, soprattutto se, come ha affermato il presidente, essa comporta l'acquisizione di un nuovo parere da parte della V Commissione bilancio.

In definitiva, pur « ingoiando », come suol dirsi, « il rospo », rileviamo che non si è voluto tenere conto neanche delle proteste e delle richieste venute dalle associazioni interessate. Preannuncio il

voto favorevole del gruppo comunista al provvedimento, invitando il relatore a ritirare l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 4, se ciò comporta l'acquisizione di un nuovo parere della V Commissione bilancio. Dovremmo infatti limitarci ad approvare emendamenti di carattere tecnico, perché questo consentirebbe di assicurare la decorrenza quanto meno del 1° gennaio 1987.

PAOLO TRINGALI. Signor presidente, onorevoli colleghi, chiedo che il secondo comma dell'articolo 4 debba essere mantenuto. Infatti, all'articolo 3 si stabilisce che con un solo anno di contribuzione effettiva, prima o dopo l'assistenza antitubercolare, è possibile acquisire tutti i periodi di assistenza attraverso contributi figurativi ai fini della pensione INPS. È chiaro, quindi, che deve necessariamente sussistere la copertura per quanto stabilito al secondo comma dell'articolo 4. Sono favorevole, infine, al mantenimento della decorrenza al 1° gennaio 1985.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Ringrazio i colleghi intervenuti nel dibattito e desidero subito precisare che, come relatore, ho ritenuto mio dovere seguire personalmente i lavori della Commissione bilancio per garantire che fosse rispettato l'impegno della decorrenza del 1° gennaio 1985. Ho dovuto prendere atto che, all'interno del bilancio, gli stanziamenti in questione risultavano addirittura previsti solo per l'anno 1987. È stato in seguito ad ulteriori pressioni che lo stanziamento previsto in soli 22 miliardi è salito a 32 (avendo attinto 10 miliardi di lire da una voce che non ha nulla a che vedere con il provvedimento al nostro esame). Ovviamente, non posso dichiararmi soddisfatto della soluzione che ci è stata offerta, poiché considero che le persone che si trovano in condizione di bisogno dovranno accettare, « con l'amaro in

bocca », una soluzione di ripiego. Nonostante tutto siamo costretti noi stessi ad accettare questo stato di cose per garantire una rapida approvazione, e quindi una concreta attuazione, del provvedimento.

Per quanto riguarda l'interpretazione del secondo comma dell'articolo 4, si deve intendere che i soggetti in questione debbono avere un anno di contribuzione. Infine, debbo ringraziare l'onorevole Marte Ferrari per avermi aiutato ad individuare la modifica di cui all'emendamento formale che ho presentato all'articolo 2 relativa alla sostituzione della decorrenza dal 1° gennaio 1985 con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Propongo di scegliere come testo base la proposta di legge n. 2675.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Bianchi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, già sostituito dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419, è sostituito dai seguenti:

« L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento post-sanatoriale, previsto dall'articolo 2 della presente legge, qualora la domanda sia presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale.

Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il predetto termine di novanta giorni, l'assegno di cura o di sostentamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Hanno diritto di presentare domanda e di essere ammessi al beneficio dell'assegno di cura o di sostentamento anche gli *ex* assistiti che, avendone i requisiti ed affetti dalle menomazioni fisiche previste, hanno fruito dell'indennità post-sanatoria in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo di lire 40.000 mensili, di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, come sostituiti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419, è aumentato a lire 70.000 mensili.

A tale importo si applicano le norme che disciplinano la perequazione del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, sostituire le parole: a decorrere dal 1° gennaio 1985 con le parole: a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

2. 1.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bianchi 2. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Nell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, come sostituito dal primo capoverso della novella dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1975, n. 419, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura o di sostentamento, sussidiabili per legge. Il suddetto "accredito figurativo" decorre dal 26 ottobre 1935, giorno di entrata in vigore del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il "Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3 sostituire l'alea con il seguente: Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, come modificato dall'articolo 7 della legge 6 agosto 1975, n. 419, è sostituito dal seguente: .

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bianchi 3. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

La gestione dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi trasferirà al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per la copertura degli oneri relativi all'accredimento della contribuzione figurativa di cui al precedente articolo, per i periodi di prestazioni antitubercolari anteriori al 1° gennaio 1952, una somma determinata secondo i criteri stabiliti al comma ottavo dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni. Tale somma sarà maggiorata degli interessi composti, al tasso del 4,50 per cento annuo, calcolati dal primo giorno dell'anno successivo a quello di competenza sino al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene il trasferimento.

Per la copertura degli oneri derivanti dall'accredimento di contributi figurativi per i periodi di prestazioni antitubercolari non erogate dalla gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, sarà trasferito dalla medesima gestione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti l'importo dei contributi base accreditati e dei corrispondenti contributi a percentuale maggiorata degli interessi composti al tasso del 4,50 per cento annuo, computati secondo i criteri di cui sopra.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, primo comma, dopo le parole: di cui al precedente articolo, *inserire le seguenti:* , per i periodi di prestazioni antitubercolari anteriori al 1° gennaio 1952, .

4. 1.

All'articolo 4 sopprimere il secondo comma.

4. 2.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Ritiro l'emendamento 4. 2, tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 4, per non dover richiedere un nuovo parere alla Commissione bilancio e per non impedire quindi l'approvazione del provvedimento questa mattina.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 4. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 5, 6, 7 e 8 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 5.

L'articolo 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, è sostituito dal seguente:

« I cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF ai sensi di legge, hanno diritto al miglioramento delle indennità economiche in precedenza concesse a carico dello Stato e corrisposte loro dai competenti organi del servizio sanitario nazionale.

L'indennità di ricovero o di cura ambulatoriale nonché quella post-sanatoriale sono equiparate e corrisposte con le stesse modalità, con la stessa durata e con la stessa misura di quelle corrisposte dall'INPS agli assistiti in regime assicurativo e ciò a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al termine del godimento del sussidio post-sanatoriale spetta agli assistiti e con le stesse modalità dell'INPS, accertate dagli organi del servizio sanitario nazionale, un assegno di cura o di sostentamento. Inoltre ai medesimi cittadini non abbienti di cui al primo comma, che usufruiscono di prestazioni economiche nel corso del mese di dicembre, viene confermato un assegno natalizio di lire 25.000 ».

(È approvato).

ART. 6.

I lavoratori, nel corso delle prestazioni antitubercolari erogate dall'INPS, hanno diritto di versare i contributi associativi e per libera scelta alle loro organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

La trattenuta, autorizzata con delega personale sottoscritta dall'assistito, è pari allo 0,5 per cento delle indennità in corso di erogazione.

Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite dalle organizzazioni interessate e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante accordo diretto che dovrà prevedere il rimborso al predetto Istituto delle spese incontrate per l'espletamento del servizio.

(È approvato).

ART. 7.

L'assegno natalizio di cui alla legge 14 novembre 1963, n. 1540, e successive modifiche, è corrisposto nel mese di dicembre nella misura pari a trenta giorni del trattamento economico previdenziale più favorevole erogato all'avente diritto nel corso di tale mese.

(È approvato).

ART. 8.

L'indennità giornaliera spettante ai lavoratori affetti da malattia di natura tubercolare assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è corrisposta con le modalità e secondo le procedure previste per le indennità di malattia e di maternità di cui al primo comma dell'arti-

colo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi per il 1985, si fa fronte con le entrate della gestione dell'assicurazione obbligatoria dell'INPS contro la tubercolosi.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 32 miliardi per il 1987, si fa fronte quanto a lire 22 miliardi con l'apposito accantonamento di parte corrente per il 1987 e quanto a lire 10 miliardi parzialmente utilizzando l'accantonamento del fondo globale di parte corrente « Norme per il personale tecnico e amministrativo delle università ».

9. 1.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bianchi 9. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 9, accettato dal Governo.

(È approvato).

Chiedo, in caso di approvazione del provvedimento, di essere autorizzato ad effettuare il coordinamento formale del testo, in relazione anche alla modifica della decorrenza del provvedimento stesso in tutte le disposizioni ove questa sia prevista. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

MICHELE FLORINO. Desidero far rilevare che le diverse legislature che si sono succedute in questi ultimi anni hanno seguito costantemente il problema dei cittadini affetti da tubercolosi. In vari provvedimenti di tipo sia previdenziale sia assistenziale si è tenuto conto di una malattia che rende impossibile (almeno per lunghi periodi) un'attività lavorativa.

Oggi, alle soglie del duemila, un provvedimento che migliori il sistema previdenziale e assistenziale di chi è affetto da questa malattia ci trova indubbiamente consenzienti; desideriamo però cogliere l'occasione per invitare il Governo a predisporre un'indagine conoscitiva sulla situazione di chi è affetto da epatite virale cronica, una malattia che aggredisce il lavoratore costringendolo ad abbandonare il posto di lavoro (in molti casi senza avere maturato il minimo della pensione). Si tratta di una malattia che debilita il soggetto alla pari di chi è affetto da tubercolosi. Ritengo che sia compito del Governo valutare queste considerazioni, che possono essere documentate anche con cifre e dati.

Ho voluto, con un breve intervento e cogliendo il momento dell'approvazione del provvedimento, dare la possibilità al Governo di valutare, studiare e affrontare i problemi testé menzionati dal sottoscritto.

Alle soglie del duemila noi troviamo ancora casi di tubercolosi, anche se questa malattia è ormai quasi debellata dalle cure e dalla scienza, che in questo campo ha migliorato nettamente le condizioni di vita dei malati, esistono però altri mali che aggrediscono i lavoratori. Ho citato l'esempio degli ammalati di epatite cronica, le cui probabilità di sopravvivere sono connesse alla possibilità di stare lontani dai posti di lavoro e dall'ambiente di famiglia.

Invito il Governo a tenere conto di queste osservazioni e della nuova tematica che deriva dai rischi delle malattie che contagiano oggi i lavoratori. Non possiamo fermarci a riconoscere le malattie che vediamo fuori, ma dobbiamo guardare anche quelle che si manifestano sui

posti di lavoro, le malattie che aggrediscono i lavoratori.

MARTE FERRARI. Il gruppo socialista esprime voto favorevole al provvedimento ripetendo quanto è stato esposto in sede di discussione generale.

PASQUALE LOPS. Signor presidente, ho già preannunciato dianzi il voto favorevole del gruppo comunista, pur esprimendo le insoddisfazioni di quest'ultimo per come sono state condotte le cose. Avremmo voluto, in definitiva, che fosse assicurata la decorrenza del provvedimento dal 1° gennaio 1985, attraverso la copertura assicurata dal Senato, ma non vogliamo ritardare ulteriormente un iter già troppo lungo, per cui confermiamo il voto favorevole.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ho chiesto di parlare soltanto per rispondere all'ultimo rilievo formulato dall'onorevole Florino. Posso assicurare che la tematica indicata e le preoccupazioni espresse a proposito della salute dei lavoratori sono ben presenti nei diversi livelli governativi, in particolare al Ministero del lavoro. Mi riferisco al fatto che in sede CEE nelle giornate di giovedì e venerdì scorsi ci siamo opposti a due direttive, che non sono state approvate, perché le abbiamo ritenute non sufficientemente garantistiche per la salute dei lavoratori. Tali due direttive vertevano proprio sull'impiego di sostanze cancerogene in alcune produzioni.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Bombardieri ed altri: « Provvedimenti a favore dei tubercolotici » (*Approvata dal Senato*) (2675):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 3191.

Hanno preso parte alla votazione:

Arisio, Azzolini, Benedikter, Bianchi Fortunato, Carlotto, Lavagna, Danini, Ferrari Marte, Florino, Foschi, Garocchio, Gasparotto, Giannini, Lodi Faustini Fustini, Lombardo, Lops, Mancini Vincenzo, Mancuso, Manfredini, Nicolini, Pallanti, Pedroni, Pisicchio, Quintavalla, Rossattini, Samà, Sanfilippo, Trappoli, Tringali.

La seduta, sospesa alle 10,25, e ripresa alle 15,15.

Discussione del disegno e delle proposte di legge Ferrari Marte ed altri; Gorla ed altri; Foschi ed altri; Samà ed altri: Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le migrazioni clandestine (Approvati in un testo unificato dalla XIII Commissione permanente della Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica) (3642-231-588-796-961-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ferrari Marte, Amodeo, Barbalace, Zavettieri, Cresco; Gorla, Calamida, Capanna, Pollice, Ronchi,

Russo Franco, Tamino; Foschi, Anselmi, Abete, Balestracci, Balzardi, Bambi, Bernardi Guido, Bianchi, Borri, Brocca, Caccia, Carelli, Casati, Casini Carlo, Casini Pier Ferdinando, Contu, Corsi, Cristofori, Falcier, Fausti, Ferrari Silvestro, Foti, Garavaglia, Garocchio, Giglia, Ianniello, La Penna, Lattanzio, Lo Bello, Lucchesi, Mancini Vincenzo, Meleleo, Memmi, Merolli, Micheli, Napoli, Nenna D'Antonio, Nucci Mauro, Pasqualin, Patria, Perrone, Perugini, Pontello, Portatadino, Quarenghi, Quietì, Ravasio, Ricciuti, Righi, Rinaldi, Rocelli, Rognoni, Rossattini, Russo Vincenzo, Russo Ferdinando, Russo Giuseppe, Santuz, Sanza, Senaldi, Silvestri, Sinesio, Stegagnini, Sullo, Tancredi, Tedeschi, Viscardi, Zolla, Zoppi; Samà, Pallanti, Belardi Merlo, Birardi, Codrignani, Danini, Francese, Gasparotto, Giadresco, Gualandi, Loda, Lodi Faustini Fustini, Lops, Montessoro, Picchetti, Pochetti, Ricotti, Sanfilippo, Sandirocco: « Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine », già approvati in un testo unificato dalla XIII Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 7 maggio 1986 e modificati dal Senato nella seduta dell'11 dicembre 1986.

Comunico che sul provvedimento in esame le Commissioni I e V hanno espresso parere favorevole, la IV Commissione ha espresso il parere nella formula del nulla osta, mentre le Commissioni II, III e VIII hanno comunicato di non avvalersi della facoltà di esprimere il parere.

Prima di dare la parola al relatore, vorrei esprimere un sincero apprezzamento per il lavoro svolto. Ci troviamo di fronte ad un provvedimento largamente atteso che, pur presentando alcuni aspetti che dovrebbero essere modificati, esige una rapida approvazione.

Ringrazio in particolare il relatore, onorevole Foschi, il quale ha sempre evidenziato la grande collaborazione che vi è stata da parte dei vari gruppi politici; il mio ringraziamento si intende, quindi, esteso a tutti i membri della Commis-

sione per il lavoro che hanno svolto e per lo sforzo che hanno compiuto.

Il relatore, onorevole Foschi, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Signor presidente, desidero innanzitutto ringraziarla vivamente per questa sua premessa, tendente a sottolineare l'apporto che ciascuno ha dato all'elaborazione finale, un'approvazione che, come lei ha anticipato, mi auguro possa trovare il consenso generale, così come è avvenuto nell'Assemblea del Senato qualche giorno fa.

Il testo ritorna al nostro esame dopo qualche ritardo e credo sia un atto responsabile da parte nostra accoglierlo per quegli aspetti positivi che esso contiene, sia per quelli che mantengono i caratteri del testo licenziato dalla Camera sia per quelli nuovi, che il Senato ha ritenuto di dover aggiungere.

Tuttavia, nel momento stesso in cui propongo l'approvazione del provvedimento nel testo del Senato, ritengo doveroso svolgere alcune essenziali considerazioni conclusive, che valgono anche come interpretazione della volontà dei legislatori.

Larga parte delle modifiche apportate dal Senato è limitata all'uso della parola « extracomunitari » interposta tra le parole « lavoratrici » e « immigrati ». Altri emendamenti sono di natura puramente formale o di coordinamento o di discutibile sintassi.

Non parlerò di questi, ma ho il dovere di fornire un'interpretazione autentica a proposito del termine « extracomunitari », per evitare possibili equivoci di carattere restrittivo. Infatti, il Senato ha ritenuto che i lavoratori comunitari godano già, sulla base delle direttive europee in materia di libera circolazione e di diritti sociali, di una parità che corrisponde, di fatto, ad una cittadinanza europea di cui l'Italia si è fatta promotrice da tempo.

Ciò non può significare, quindi, né che al concetto di comunità possa essere attribuito un significato statico (essendo, anzi, auspicabile una progressiva espansione dell'adesione alla CEE da parte di

altri paesi) né soprattutto che ai comunitari possano essere considerate non dovute certe prestazioni e garanzie che la nostra legge prevede. Si fa, anzi, riferimento, nel comma terzo dell'articolo 14, all'applicazione di norme particolari più favorevoli, anche in attuazione di accordi internazionali.

In particolare, vorrei fare riferimento all'uso, davvero improprio, del termine « extracomunitari » di cui alle lettere c), d), f), h) ed i) dell'articolo 3 del testo al nostro esame.

Chiaramente non si deve intendere che il diritto all'informazione ed all'inserimento nella nuova realtà sociale, quello della tutela della lingua e della cultura e quello all'assistenza sociale siano estesi anche ai lavoratori extracomunitari. Si tratta di un aspetto che deve essere particolarmente sottolineato, dal momento che il nostro paese è già obbligato a garantire tutto ciò ai cittadini comunitari, tra i quali ancora esistono numerose lingue e molteplici culture.

Una particolare e giusta attesa è incentrata sul diritto alla riunificazione familiare, che nel testo al nostro esame viene sancito in modo esplicito; nel corso delle dichiarazioni di voto del provvedimento al Senato tale principio non è stato sottoposto ad alcuna specifica condizione.

Ritengo, tuttavia, necessario chiedere alla Commissione che venga tenuto presente il fatto che non si tratta né di una concessione, né, tanto meno, di un atto irresponsabile. Le allarmistiche cifre che alcuni hanno avanzato sono infondate e non tengono conto del fatto che in gran parte le riunificazioni sono già avvenute. Il testo al nostro esame deve rispondere al contenuto delle raccomandazioni più volte avanzate dagli stessi ministri e governi europei, alle quali hanno dato un attivo apporto i rappresentanti italiani.

Vi sono altri testi normativi che vincolano il nostro paese. Il primo è la Convenzione europea dei diritti dell'uomo; la seconda è la Carta sociale europea, firmata, non a caso, a Torino esattamente 25 anni orsono e di cui abbiamo richiesto

il rilancio il 5 novembre scorso, con la dichiarazione a Strasburgo del ministro Andreotti; la terza è la Convenzione europea sullo statuto giuridico del lavoratore emigrante; la quarta è la Convenzione n. 143 della UIL, ratificata nel 1981 dal Parlamento e, a seguito delle inadempienze — oggi devo dire del Ministero del lavoro —, è all'origine del provvedimento legislativo al nostro esame; la quinta è la Convenzione sui diritti sociali e culturali dell'ONU; la sesta è la raccomandazione del Consiglio d'Europa in materia di lavoratori clandestini, emanata nel 1985.

A questo proposito devo chiedere che, per una corretta applicazione della legge, resti agli atti il richiamo alla precisa raccomandazione che i ministri dei 21 paesi del Consiglio d'Europa hanno effettuato a se stessi, e quindi al nostro stesso Governo, in materia di riunificazioni familiari degli emigrati con uno specifico richiamo alla risoluzione n. 33 del 1978, ed in particolare all'applicazione delle seguenti norme: la riunificazione deve essere riconosciuta nella legislazione e non deve essere subordinata a condizioni che la ostacolano; le procedure amministrative devono essere le più semplici possibili; delle norme devono beneficiare almeno il coniuge, i figli minori a carico ed i genitori anziani. Un documento più recente del Segretariato per l'applicazione della Carta sociale (5 febbraio 1985) spiega non solo che la indisponibilità di un alloggio non può rappresentare un motivo di ostacolo, ma anche che la Carta, al paragrafo 6 dell'articolo 19, fa obbligo a ciascuno Stato di facilitarne la disponibilità a favore delle famiglie degli emigrati. Il documento prosegue sostenendo che occorre insistere su una « applicazione liberale e protettrice del diritto alla famiglia, contro ogni tendenza restrittiva ». La stessa linea è affermata dal comitato direttivo delle emigrazioni europee nel documento del 23 settembre 1985.

Desidero fare una terza precisazione a proposito del titolo IV che dispone in materia di sanatoria.

Il Senato ha reso più sintetica la dizione del primo comma dell'articolo 16,

ma non c'è dubbio che abbia mantenuto il riferimento generale ai lavoratori presenti nel paese, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore della legge.

È chiaro che il concetto di lavoratore deve essere inteso nel senso che esso oggi ha riconoscendo qualsiasi lavoro; allo stesso modo deve essere riconosciuto, ad esempio, il diritto degli studenti stranieri, se pure a tempo parziale. Anche coloro che ritengono di avere ragioni per essere riconosciuti quali rifugiati — quando ciò sarà previsto da una legge — potranno per questo essere ammessi al lavoro e, quindi, all'iscrizione nelle liste di collocamento.

A questo proposito, onorevoli colleghi, devo far notare che il Senato ha introdotto un discutibile emendamento al settimo comma dell'articolo 15, che rischia di complicare inutilmente le procedure. In base agli accordi intercorsi anche con il Governo, avevamo infatti escluso dal provvedimento ogni riferimento agli uffici di pubblica sicurezza, ritenendo pacifico il fatto che per la regolarizzazione delle varie posizioni fosse sufficiente la sola presentazione presso gli uffici del lavoro, con il conseguente ed automatico diritto al rilascio del permesso di soggiorno. Ritengo che quell'intesa resti valida ed auspico che i ministri competenti diano idonee disposizioni a far sì che la fase transitoria, cioè la sanatoria, sia veramente applicata con la volontà di « non espellere nessuno » — proprio nessuno — come più volte ha affermato il ministro Scalfaro, cui intendo rendere merito per la grande coerenza e per l'equilibrio con cui ha seguito un problema che in altri paesi europei ha scatenato pericolosi conflitti.

Segnalo, infine, come giuste preoccupazioni provengano dalla brevità del tempo disponibile per la regolarizzazione. Ne deriva l'urgenza estrema con cui il Governo deve provvedere ad attivare la consulta, a mettere patronati, assicurazioni e funzionari in condizione di svolgere un serio lavoro di informazione e di assistenza sociale.

Il sottosegretario Borruso, al Senato, ha accolto un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo ad attribuire una quota aggiuntiva dello 0,3 per cento a favore dei patronati. Noi ci associamo naturalmente all'ordine del giorno presentato al Senato e accettato dal Governo e sollecitiamo quest'ultimo ad attuarlo.

Tengo a precisare che, per la fase successiva alla sanatoria, la via da noi scelta è stata quella della « programmazione dei flussi », rifiutando la chiusura già fallita a partire dagli anni 1973-1974, che anzi fu in Europa e altrove l'origine delle immigrazioni clandestine.

C'è, nella nostra legge, un primo avvio della cooperazione nord-sud che in realtà è l'unica possibile risposta in prospettiva ai problemi umani, dai quali nasce la mobilità forzata dei popoli. Su questa via in particolare occorrerà concordare la cooperazione, specie nell'ambito del bacino del Mediterraneo, di cui facciamo parte.

La legge che ci accingiamo ad approvare rappresenta solo il primo capitolo di un nuovo tema legislativo, sul quale restano aperti problemi urgenti e a medio termine, a cominciare dal provvedimento relativo ai permessi di soggiorno, di cui è già iniziato l'iter presso la II Commissione affari interni. Debbo rilevare, fra l'altro, che nella raccolta quasi miracolosa degli otto pareri che questa mattina abbiamo ottenuto dalle varie Commissioni, abbiamo contribuito ad accelerare l'iter di questo provvedimento, perché è stata l'occasione per chiarire molti nodi politici che erano legati alla giustamente richiesta priorità dell'approvazione del provvedimento che stiamo esaminando, innanzitutto per ragioni di principio, ma anche per ragioni di opportunità, il che non fa venir meno la sostanziale contemporaneità dei due provvedimenti, poiché ciò non può e non deve significare che essi debbano essere approvati nella stessa giornata, ma è sufficiente che lo siano nello stesso periodo o nella stessa fase.

Al problema dei permessi di soggiorno sono connessi aspetti relativi all'ordine pubblico, le cui norme in uno Stato democratico sono poste a tutela delle li-

bertà garantite e dei diritti riconosciuti. Non possono essere addotte altre ragioni di connessione perché, ad esempio, in linea di principio i problemi del terrorismo vanno posti in una sede diversa e completamente estranea a quella relativa ai problemi del lavoro. Se facessimo questo errore, cadremmo infatti in una serie infinita di successive trasformazioni della realtà.

Occorrerà discutere anche i provvedimenti relativi ai rifugiati, quelli riguardanti gli studenti, quelli concernenti il voto amministrativo; occorrerà infine dare applicazione a direttive comunitarie riguardanti i lavoratori finora rimaste inevase.

Credo doveroso a questo punto ringraziare vivamente tutte le forze sociali e sindacali, il comitato unitario costituito a suo tempo « per una legge giusta », i lavoratori immigrati, che ci hanno insegnato molte cose e che ci hanno aiutato a capire ancora una volta che il metodo del dialogo è la via democraticamente giusta.

Ringrazio anche tutti i gruppi politici, il presidente della Commissione, i colleghi tutti. Abbiamo superato insieme ostacoli e rischi, abbiamo messo da parte inutili schemi e calcoli, pensando al dovere morale di rispondere alle attese di uomini, donne, famiglie che vivono con noi.

Chiedo ai colleghi di perdonare la tenacia con cui ho difeso il provvedimento, che può essere sembrata a volte eccessiva. Credo in realtà che il significato del provvedimento, in questo anno difficile dal punto di vista delle politiche emigratorie e in questo momento natalizio, in cui si usa troppo spesso proclamare a parole i diritti umani, vada a merito del Parlamento italiano e sia un indice della vitalità delle istituzioni democratiche.

PRESIDENTE. Onorevole Foschi, le avevo espresso il mio ringraziamento in anticipo. Mi consenta di poterle dire, al termine di questa sua relazione, che era fondatissimo il motivo del mio ringraziamento, che si è accresciuto a seguito della compiutezza della sua esposizione.

Non si dolga della sua tenacia: ella ha interpretato in modo egregio le caratteristiche italiche. Infatti, secondo una indagine del CENSIS, la tenacia è una connotazione particolare degli italiani.

Ella ha dato una dimostrazione puntuale di capacità, svolgendo una relazione in termini di compiutezza e interpretando la volontà unanime di questa Commissione: mai come in questa occasione il relatore, che talvolta esprime posizioni di maggioranza, può parlare a nome di tutta la Commissione. In questa circostanza e per questo provvedimento per la verità si sono verificate molteplici occasioni in cui in questa Commissione è stato possibile sottolineare tale aspetto di convergenza e di unitarietà di propositi e di orientamenti. In sostanza, nella questione specifica è stato possibile registrare il responsabile apporto e l'adesione da parte di tutti i gruppi, che lei ha interpretato in maniera puntuale ed egregia.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MARTE FERRARI. Debbo sottolineare, come è stato già espresso dal relatore e dal presidente, la costanza delle forze politiche presenti nella Commissione, dimostrata nella volontà di operare affinché il provvedimento fosse definitivamente approvato entro l'anno 1986. In quest'ambito debbo evidenziare la costanza lineare del gruppo socialista di questa Commissione volta a raggiungere tale intento e a sostegno del testo varato dalla Camera dei deputati. Del resto, l'iniziativa parlamentare in questa materia ha costituito un fattore importante ai fini della formulazione delle risposte che il Parlamento deve dare ai principali e generali problemi del paese. Abbiamo dimostrato anche che, in presenza di una precisa volontà, è possibile dare queste risposte con la partecipazione attiva e positiva del Governo.

È importante sottolineare che con il provvedimento al nostro esame, che sta per diventare definitivo — ed io esprimo un auspicio in questo senso — si afferma per la prima volta nel nostro paese il

principio secondo cui i lavoratori extracomunitari debbono godere di tutti i diritti di cui godono i nostri lavoratori quando si recano all'estero.

Da questo punto di vista, non abbiamo altre considerazioni da effettuare, se non quella che le modifiche apportate dal Senato sono state introdotte con una filosofia diversa da quella con cui ci siamo mossi qui alla Camera.

L'aver voluto subordinare la ricongiunzione della famiglia alla condizione del mantenimento limita quello che era un fattore importante della vita economica e sociale, che rispecchiava il carattere democratico del nostro paese.

Credo, a nome del gruppo socialista, che si possa approvare il provvedimento, pur con quei rilievi — che condivido — espressi dal relatore; nella fase di attuazione della legge avremo modo di verificare correttamente i problemi che nasceranno. Auspico, quindi, un impegno del Ministero del lavoro, delle regioni, dei comuni, di tutte le istituzioni, volto a fissare rapidamente l'elenco di tutti gli enti e le strutture interessati, per renderli partecipi di una nuova condizione civile e sociale.

Le modifiche apportate dal Senato non sempre vanno nella giusta direzione, ma è importante che per la prima volta nel nostro paese si giunga a determinare una nuova condizione del lavoratore straniero. In seguito potremo operare per apportare al testo eventuali correzioni, come del resto è già avvenuto per il provvedimento concernente i comitati consolari per l'emigrazione.

GIANCARLA CODRIGNANI. Vorrei innanzitutto far rilevare l'importanza di questo atto che la Commissione lavoro in sede legislativa compie, perché in un paese democratico, che sottolinea anche nella Costituzione l'esigenza di dare pienezza di diritti di libertà a quanti non vivono nei loro paesi, certamente è importante ovviare a condizioni illiberali preesistenti. Oggi credo che il discorso stesso del costituente relativo ai diritti di libertà trovi un'applicazione molto più vasta, perché il problema della povertà in

vaste aree del terzo mondo comporta l'arrivo di molti lavoratori immigrati, che cercano quel lavoro che nel loro paese manca. Certamente quello al lavoro è uno dei diritti democratici di libertà che dobbiamo garantire anche allo straniero.

La situazione oggi è particolarmente grave, perché più che di *deregulation* è una situazione di « *non-regulation* ». Non è mai esistita una normativa; sappiamo che molti fenomeni di clandestinità e molti interventi, anche vessatori, nei confronti di stranieri che non avevano regolarità nel lavoro e nella documentazione sono dovuti proprio all'assenza di una legge democratica. È importante, quindi, che vi sia una norma che regolamenti il diritto al lavoro, la parità del lavoro e del trattamento del lavoratore straniero extracomunitario immigrato.

Attualmente vi è bisogno anche di un grosso aiuto da parte di tutte le forze che hanno concorso a produrre questo testo.

Come ricordava il relatore, occorre provvedere rapidamente alla formazione della consulta e all'attività dei patronati e degli uffici del lavoro e della previdenza sociale, che in questa prima fase dovranno con ogni mezzo intervenire per rendere chiara la possibilità di applicazione della legge.

La responsabilità è anche dei sindacati e delle organizzazioni che hanno sostenuto e appoggiato il provvedimento e hanno fatto ricorso ai parlamentari più impegnati su questa tematica, per dare la possibilità a tutti i lavoratori stranieri che si trovano in Italia di fruire del periodo concesso per l'assestamento delle loro posizioni.

Credo che Governo e Parlamento vengano stimolati dall'articolo 15 del testo a provvedere rapidamente alla nuova normativa relativa all'ingresso e al soggiorno degli stranieri.

Fare salva la normativa vigente significa fare riferimento a disposizioni che la giurisprudenza ha più volte sottolineato come illiberali ed assurde, perché il testo unico di pubblica sicurezza (che è il solo cui si può fare riferimento allo stato per la definizione dei diritti di ingresso degli

stranieri in Italia) conserva le tracce del regime che negli anni trenta l'ha prodotto.

Oggi il pericolo del terrorismo porta alcuni ad atteggiamenti restrittivi nei confronti delle aperture al soggiorno e alla possibilità di scambi di lavoratori stranieri all'interno della CEE e, in particolare, del nostro paese; ritengo che il terrorismo non possa diventare il pretesto per discriminazioni. Si tratta, purtroppo, di un fenomeno che riguarda tutti, europei e non europei, cittadini e non cittadini.

Il Governo deve impegnarsi in un'opera seria di prevenzione e di lotta, senza assumere posizioni razziste.

Resta il problema di una normativa coerente con il dettato costituzionale e con il provvedimento al nostro esame che il Parlamento ha voluto con un larghissimo concorso di contributi da parte di tutte le forze parlamentari per dare pienezza ai diritti dei lavoratori immigrati che si troverebbero nel « mare » discrezionale del soggiorno, un rischio per la loro sicurezza nel nostro paese.

Resta questo un punto preciso per il Governo che deve mantenere la propria coerenza anche in Commissione interni della Camera per perfezionare — alla luce dell'eventuale approvazione del provvedimento in discussione — anche la regolarizzazione della normativa per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri in Italia.

Siamo certi che anche il ministro dell'interno non ha nulla a che vedere con le misure vessatorie assunte nei confronti di molti stranieri.

Con l'entrata in vigore della normativa in materia di sanatoria vorremmo che iniziasse un periodo di assoluta regolarità con l'applicazione corretta delle volontà del Parlamento. Dobbiamo richiamare l'attenzione sul fatto che nella nostra normativa non vi è una compiuta disciplina del diritto del rimpatriato. È urgente ridefinire tale disciplina per ridare fiducia al rifugiato ai sensi del Trattato di Ginevra e del Protocollo aggiuntivo. Il caso dell'iraniano che oggi si trova in grave difficoltà sulla nave con la

quale è uscito clandestinamente dal proprio paese e che non può consegnarsi alle autorità italiane è un episodio che può accadere in quanto la normativa italiana consente di riconoscere quale rifugiato solo un cittadino dei paesi dell'Est.

Ormai si tratta di problemi che si intrecciano con quelli del lavoro. Rappresentando le indicazioni provenienti dal gruppo della sinistra indipendente che si è impegnato in modo molto preciso per una regolamentazione democratica della materia, auspico che il Parlamento affronti tutte le problematiche che si presentano in materia di cittadini stranieri. L'approvazione del provvedimento al nostro esame è un passo estremamente significativo in quanto costituisce un precedente anche per la discussione degli altri due disegni di legge in materia, uno dei quali, in particolare, conferirebbe maggiori competenze al Governo.

Preannunciando il voto favorevole del gruppo della sinistra indipendente, ringrazio quanti si sono impegnati in modo vivo per l'approvazione del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor presidente, il Governo si associa ai ringraziamenti ed alle considerazioni dell'onorevole Foschi proprio perché non vi è dubbio che la discussione del provvedimento all'esame giunge a conclusione proprio per la tenacia mostrata dal relatore.

Al di là di questa, che non vuol essere una dichiarazione di circostanza, il Governo condivide il contenuto della relazione e si appresta a fornire alcuni chiarimenti.

Innanzitutto vi è la questione dell'introduzione in alcune parti dell'articolo 3 del termine « extracomunitari » che potrebbe generare ambiguità di interpretazione. In questo senso il Governo, al Senato, si è premurato affermando che tale

termine riguardava i lavoratori non appartenenti alla CEE garantendo formalmente alle comunità presenti nel nostro paese non solo il lavoro, ma la tutela delle lingue e del patrimonio culturale.

È noto, infine, che i lavoratori cittadini di un paese della Comunità sono tutelati dalla disciplina prevista dal Trattato di Roma.

Per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 4, devo dire che le condizioni di vita minime previste non possono essere interpretate in senso restrittivo, come, del resto, lo stesso relatore al Senato — a seguito di una domanda specifica — ha avuto modo di chiarire. A tale considerazione ha aderito il rappresentante del Governo.

In terzo luogo il Governo si impegna entro il termine previsto per la regolamentazione, secondo il testo approvato dal Senato, ad emanare non solo le direttive necessarie agli uffici provinciali del lavoro — e quindi anche alle organizzazioni sindacali dei lavori ed alle associazioni dei datori di lavoro — ma, soprattutto, ad investire i patronati dell'attuazione della disciplina della regolarizzazione. Per questa ragione il Governo non soltanto ha accolto l'emendamento che prevedeva un aumento dello 0,03 per cento della quota a favore dei patronati, ma quanto prima emanerà il decreto relativo.

Per le stesse ragioni il Governo ha accolto al Senato l'emendamento proposto dalla senatrice Martini per ciò che attiene al problema dell'informazione nei confronti di coloro che si rivolgono agli uffici provinciali del lavoro considerando anche la situazione dei congiunti che, pur non presentandosi agli uffici, devono essere ugualmente informati.

Concludendo, il Governo, per quanto di sua competenza, ha favorito soprattutto presso la Camera dei deputati lo sblocco dell'*iter* del provvedimento e quindi non può che salutare con giudizio positivo l'approdo di esso, con la conclusione del relativo *iter*.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE.

ART. 1.

1. La Repubblica italiana garantisce a tutti i lavoratori stranieri legalmente residenti sul suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamenti e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, compresi i diritti relativi all'uso dei servizi sociali e sanitari, a norma dell'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, alla cultura, alla scuola, all'accesso e alla disponibilità dell'abitazione, e quanti altri derivano dalla convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158.

Il Senato lo ha così modificato:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE.

ART. 1.

1. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i

lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. La Repubblica italiana garantisce inoltre i diritti relativi all'uso dei servizi sociali e sanitari, a norma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al mantenimento dell'identità culturale, alla scuola e alla disponibilità della abitazione, nell'ambito delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

1. Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 1, è istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

2. Della consulta di cui al comma 1 sono chiamati a far parte, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) sei rappresentanti dei lavoratori extracomunitari, designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia;

b) quattro rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici;

d) quattro esperti designati rispettivamente dai Ministeri della pubblica istruzione, dell'interno, degli affari esteri e delle finanze;

e) quattro rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle Regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed uno dall'Unione delle province italiane (UPI);

f) tre rappresentanti delle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'immigrazione.

3. Per ogni membro effettivo della consulta è nominato un supplente.

4. La consulta di cui al presente articolo è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. Presso il Ministero degli affari esteri è istituita una commissione incaricata di promuovere e controllare l'applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali previsti dalla convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, stipulati per disciplinare i flussi migratori, la repressione delle intermediazioni illegali di manodopera anche nei paesi di provenienza e la collaborazione reciproca al fine di tutelare i diritti civili, sociali, economici e culturali dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

6. Della commissione di cui al comma 5 fanno parte il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o loro delegati, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro, nominati con decreto ministeriale d'intesa dai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni, in analogia con quanto disposto ai commi 1 e 2, lettere a), b), c), e f), del presente articolo, istituiscono, con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extraco-

munitari e delle loro famiglie ovvero provvedono ad ampliare le competenze delle consulte per l'emigrazione ai problemi degli immigrati.

8. La partecipazione a tutti gli organi pubblici, centrali e locali, di cui al presente articolo, è gratuita, sia per i membri che per i supplenti, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nei comuni nei quali hanno sede i predetti organi.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

1. Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 1, è istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

2. Della consulta di cui al comma 1 sono chiamati a far parte, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) sei rappresentanti dei lavoratori extracomunitari, designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia;

b) quattro rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici;

d) quattro esperti designati rispettivamente dai Ministeri della pubblica istruzione, dell'interno, degli affari esteri e delle finanze;

e) quattro rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle

Regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed uno dall'Unione delle province italiane (UPI);

f) tre rappresentanti delle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'immigrazione.

3. Per ogni membro effettivo della consulta è nominato un supplente.

4. La consulta di cui al presente articolo è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. Presso il Ministero degli affari esteri è istituita una commissione incaricata di promuovere e controllare l'applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali previsti dalla convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, stipulati per disciplinare i flussi migratori, la repressione delle intermediazioni illegali di manodopera anche nei paesi di provenienza e la collaborazione reciproca al fine di tutelare i diritti civili, sociali, economici e culturali dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

6. Della commissione di cui al comma 5 fanno parte il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o loro delegati, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro, nominati con decreto ministeriale d'intesa dai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni, in analogia con quanto disposto ai commi 1 e 2, lettere a), b), c), e f), istituiscono, con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

8. La partecipazione a tutti gli organi pubblici, centrali e locali, di cui al presente articolo, è gratuita, sia per i membri che per i supplenti, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla

pubblica amministrazione e non risiedano nei comuni nei quali hanno sede i predetti organi.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

1. È istituito, presso la direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposito servizio per i problemi dei lavoratori migranti e delle loro famiglie il quale, sulla base delle direttive del Ministro e dei pareri espressi dalla consulta di cui all'articolo 2 e dalla commissione centrale per l'impiego, promuove, direttamente o attraverso le amministrazioni o le istituzioni competenti per materia, interventi o azioni per:

a) l'informazione dei lavoratori stranieri e qualunque altra forma di attività volta a garantire parità di diritti e doveri con i lavoratori italiani;

b) la continuità dei flussi di informazione verso i consolati italiani all'estero e verso i consolati stranieri in Italia in relazione ai problemi dei cittadini dei rispettivi Stati;

c) il censimento delle offerte di lavoro e le relative informazioni dei lavoratori stranieri;

d) l'inserimento dei lavoratori stranieri nella nuova realtà sociale e la formazione professionale;

e) il reperimento di alloggi;

f) la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori stranieri e la loro istruzione;

g) la tutela dell'associazionismo;

h) l'assistenza sociale e la tutela dei diritti sindacali, fiscali e previdenziali dei lavoratori stranieri;

i) la tutela dei diritti dei lavoratori extracomunitari in materia di invalidità e infortunistica, anche al momento del loro rientro;

l) l'esame dei problemi relativi alle rimesse valutarie.

2. Al servizio è preposto un dirigente superiore, designato fra quelli attualmente in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale è membro di diritto della consulta di cui al precedente articolo 2. Egli è coadiuvato da personale tecnico e d'ordine destinato al servizio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza altra modificazione né ampliamento della dotazione organica del Ministero.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

1. È istituito, presso la direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposito servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie il quale, sulla base delle direttive del Ministro e dei pareri espressi dalla consulta di cui all'articolo 2 e dalla commissione centrale per l'impiego, promuove, direttamente o attraverso le amministrazioni o le istituzioni competenti per materia, interventi o azioni per:

a) l'informazione dei lavoratori extracomunitari e qualunque altra forma di attività volta a garantire parità di diritti e doveri con i lavoratori italiani;

b) la continuità dei flussi di informazione verso i consolati italiani all'estero e verso i consolati stranieri in Italia in relazione ai problemi dei cittadini dei rispettivi Stati;

c) il censimento delle offerte di lavoro e le relative informazioni dei lavoratori extracomunitari;

d) l'inserimento dei lavoratori extracomunitari nella nuova realtà sociale e la formazione professionale;

e) il reperimento di alloggi;

f) la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori extracomunitari e la loro istruzione;

g) la tutela dell'associazionismo;

h) l'assistenza sociale e la tutela dei diritti sindacali, fiscali e previdenziali dei lavoratori extracomunitari;

i) la tutela dei diritti dei lavoratori extracomunitari in materia di invalidità e infortunistica, anche al momento del loro rientro;

l) l'esame dei problemi relativi alle rimesse valutarie.

2. Al servizio è preposto un dirigente superiore, designato fra quelli attualmente in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale è membro di diritto della consulta di cui all'articolo 2. Egli è coadiuvato da personale tecnico e d'ordine destinato al servizio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza altra modificazione né ampliamento della dotazione organica del Ministero.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha aggiunto il seguente articolo 4:

ART. 4.

1. I lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge nonché con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana, i quali sono ammessi nel territorio nazionale e possono soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale è ammesso il lavoratore e sempreché que-

st'ultimo sia in grado di assicurare ad essi normali condizioni di vita.

2. Dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato, ai familiari del lavoratore indicati nel comma 1 è accordata l'autorizzazione al lavoro, con l'osservanza delle direttive e dei criteri di cui agli articoli 5 e 8, commi 3 e 4.

3. Per motivi familiari è consentito l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, purché non a scopo di lavoro, dei genitori a carico.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI SUBORDINATI EXTRACOMUNITARI IN ITALIA.

ART. 4.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la commissione centrale per l'impiego e la consulta di cui all'articolo 2 della presente legge, fissa, con propri decreti, nel rispetto degli impegni comunitari e internazionali, le direttive di carattere generale in materia di impiego e di mobilità professionale di lavoratori subordinati extracomunitari in Italia:

a) per la presentazione e la raccolta delle domande dei lavoratori stranieri legalmente residenti in Italia e, ove opportuno, di quelli dimoranti all'estero, che chiedano di essere avviati al lavoro alle dipendenze di una impresa operante sul territorio della Repubblica italiana;

b) per la tenuta delle speciali liste di collocamento dei lavoratori stranieri e per la formazione delle relative graduatorie. Le liste predette devono essere tenute in modo che i lavoratori stranieri già le-

galmente residenti in Italia precedano in graduatoria, nell'ordine: i lavoratori loro familiari, i lavoratori stranieri, residenti all'estero, in cerca di prima occupazione in Italia;

c) per il censimento mensile delle offerte di lavoro risultate inevase presso le competenti commissioni regionali per l'impiego e per la raccolta delle previsioni annuali riguardanti settori in cui l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale. I datori di lavoro e le organizzazioni sindacali collaborano con le commissioni regionali per l'impiego fornendo ad esse tutte le informazioni relative alle variazioni dell'offerta di lavoro;

d) per l'avviamento al lavoro dei predetti lavoratori, dopo che sia stata accertata, da almeno un mese, la indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari ad accettare le relative offerte di lavoro.

2. Trascorsi ventiquattro mesi dal primo avviamento al lavoro del lavoratore straniero in Italia questi, se disoccupato o se in cerca di nuova occupazione, è iscritto nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani.

3. La Repubblica italiana non subordina le graduatorie alla vigenza di accordi di reciprocità, pur favorendone l'attuazione ogniqualvolta essi si rendano possibili.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito all'inserimento dell'articolo precedente, è diventato articolo 5:

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI SUBORDINATI EXTRACOMUNITARI IN ITALIA.

ART. 5.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la commissione centrale per l'impiego e la consulta di cui

all'articolo 2, fissa, con propri decreti, di intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, nel rispetto degli impegni comunitari e internazionali, le direttive di carattere generale in materia di impiego e di mobilità professionale di lavoratori subordinati extracomunitari in Italia ed in particolare:

a) per la presentazione e la raccolta delle domande dei lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia e, ove opportuno, di quelli dimoranti all'estero, che chiedano di essere avviati al lavoro alle dipendenze di una impresa operante sul territorio della Repubblica italiana;

b) per la tenuta delle speciali liste di collocamento dei lavoratori extracomunitari e per la formazione delle relative graduatorie. Le liste predette devono essere tenute in modo che i lavoratori stranieri già legalmente residenti in Italia precedano in graduatoria, nell'ordine: i lavoratori loro familiari, i lavoratori extracomunitari, residenti all'estero, in cerca di prima occupazione in Italia, la cui domanda sia stata presentata ai sensi delle direttive relative alla attuazione della lettera a);

c) per il censimento mensile delle offerte di lavoro risultate inevase presso le competenti commissioni regionali per l'impiego e per la raccolta delle previsioni annuali riguardanti settori in cui l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale. I datori di lavoro e le organizzazioni sindacali collaborano con le commissioni regionali per l'impiego fornendo ad esse tutte le informazioni relative alle variazioni dell'offerta di lavoro;

d) per l'avviamento al lavoro su richiesta numerica dei predetti lavoratori, dopo che sia stata accertata, da almeno un mese, la indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari ad accettare le relative offerte di lavoro.

2. Trascorsi ventiquattro mesi dal primo avviamento al lavoro del lavoratore extracomunitario in Italia questi, se disoccupato o se in cerca di nuova occu-

pazione, è iscritto nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani.

3. La Repubblica italiana non subordina le graduatorie alla vigenza di accordi di reciprocità, pur favorendone l'attuazione ogniqualevolta essi si rendano possibili.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

1. Per l'avviamento con chiamata nominativa e per il passaggio diretto, di cui agli articoli 14, comma 3, e 11, comma 6, della legge 29 aprile 1949, n. 264, si applica la disciplina vigente per i lavoratori italiani.

2. Per l'avviamento al lavoro dei lavoratori domestici la regola è costituita dalla chiamata nominativa. Essi sono altresì autorizzati al lavoro a tempo parziale, qualora abbiano possibilità di alloggio.

3. Gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione italiani pubblici e privati, di ogni ordine e grado, possono richiedere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa a tempo determinato o a tempo parziale, durante i loro studi, per un tempo non superiore alle ottantotto ore mensili ovvero alle millecento ore annuali. Essi vengono avviati al lavoro dopo i lavoratori stranieri già legalmente residenti in Italia e i lavoratori di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 4, e prima dei lavoratori stranieri residenti all'estero in cerca di prima occupazione.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'inserimento dell'articolo 4, è diventato articolo 6:

ART. 6.

1. Per l'avviamento con chiamata nominativa e per il passaggio diretto si ap-

plica la disciplina vigente per i lavoratori italiani.

2. L'assunzione di lavoratori extracomunitari da adibirsi ai servizi domestici avviene con richiesta nominativa. Ai predetti lavoratori l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 3, può essere rilasciata anche per l'instaurazione di una pluralità di rapporti che complessivamente assicurino un'occupazione a tempo pieno.

3. Gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione italiani pubblici e privati, di ogni ordine e grado, possono richiedere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa a tempo determinato, durante i loro studi, per un tempo non superiore alle cinquecento ore annuali. Essi vengono avviati al lavoro dopo i lavoratori extracomunitari già legalmente residenti in Italia e i lavoratori di cui alla lettera *d*) dell'articolo 5.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

1. Le commissioni regionali per l'impiego programmano l'utilizzazione della manodopera proveniente dall'estero sulla base delle esigenze accertate del mercato del lavoro, al fine di contemplare le possibilità di impiego dei lavoratori italiani con quelle dei lavoratori stranieri.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'inserimento dell'articolo 4, è diventato articolo 7:

ART. 7.

1. Le commissioni regionali per l'impiego programmano l'utilizzazione della manodopera proveniente dall'estero sulla base delle esigenze accertate del mercato del lavoro.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

TITOLO III

PROCEDURE PER L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE.

ART. 7.

1. Ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore straniero deve essere munito del visto rilasciato dalle competenti autorità consolari sulla base delle autorizzazioni al lavoro concesse dai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in conformità alle direttive di cui all'articolo 4.

2. Il visto di cui al comma precedente può essere rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore qualora egli sia in possesso dell'autorizzazione al lavoro, corredata da nulla osta provvisorio della competente autorità provinciale di polizia di Stato.

3. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione provvedono al rilascio dell'autorizzazione previo accertamento di indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari aventi qualifiche professionali per le quali è stata richiesta l'autorizzazione al lavoro e previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro al lavoratore straniero. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 1, detto trattamento non potrà essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori italiani dai contratti collettivi di categoria.

4. L'autorizzazione al lavoro ha validità biennale e riguarda le mansioni per le quali viene richiesta l'assunzione.

5. Il lavoratore ha diritto ad essere raggiunto dal coniuge e dai figli a carico non coniugati, ai quali è rilasciato il per-

messo di soggiorno in Italia. La Repubblica italiana si impegna a favorire la soluzione dei problemi derivanti dai matrimoni misti.

6. In caso di rimpatrio il lavoratore straniero conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può godere indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità.

7. Gli enti locali di residenza provvederanno a facilitare attraverso i servizi sociali ogni esigenza di inserimento nella comunità e la preventiva disponibilità di idonei alloggi, eventualmente istituendo apposite consulte.

8. La partecipazione alle consulte di cui al comma precedente è, anche per eventuali membri supplenti, gratuita, senza pagamento di gettoni di presenza, né rimborso di spese.

9. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori immigrati che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'inserimento dell'articolo 4, è diventato articolo 8:

TITOLO III

PROCEDURE PER L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE.

ART. 8.

1. Ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dalle competenti autorità consolari sulla base delle autorizzazioni al lavoro concesse dai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in conformità alle direttive di cui all'articolo 5.

2. Il visto di cui al comma 1 può essere rilasciato dal consolato italiano

presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore qualora egli sia in possesso dell'autorizzazione al lavoro, corredata da nulla osta provvisorio della competente autorità provinciale di pubblica sicurezza.

3. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione provvedono al rilascio dell'autorizzazione previo accertamento di indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari aventi qualifiche professionali per le quali è stata richiesta l'autorizzazione al lavoro e previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro al lavoratore extracomunitario. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 1, detto trattamento non potrà essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori italiani dai contratti collettivi di categoria.

4. L'autorizzazione al lavoro ha validità biennale e riguarda le mansioni per le quali viene richiesta l'assunzione.

5. In caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità.

6. In caso di rimpatrio il lavoratore straniero conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità.

7. La partecipazione alle consulte di cui al comma 6 è, anche per eventuali membri supplenti, gratuita, senza pagamento di gettoni di presenza, né rimborso di spese.

8. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

1. Il lavoratore immigrato può chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dispone le modalità di riconoscimento delle qualifiche per i singoli casi. Il lavoratore immigrato può inoltre partecipare, a norma dell'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

2. In accordo con il Ministro degli affari esteri, a valere sui fondi di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, e a norma degli articoli 14, lettere g) ed h), e 16 della predetta legge, il ministro del lavoro e della previdenza sociale predispone corsi di preavviamento al lavoro, per i lavoratori ammessi, al fine di facilitare la conoscenza della lingua, della cultura e degli usi della famiglia e della comunità italiana, ovvero approva domande di enti pubblici e privati, che richiedano di organizzare analoghi corsi.

3. Sempre a valere sui fondi di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, e a norma degli articoli 14, lettere g) ed h), e 16 della predetta legge il ministro del lavoro e della previdenza sociale predispone progetti integrati per il reinserimento di lavoratori immigrati nei paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei paesi di provenienza dei lavoratori stranieri, ovvero approva domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri paesi.

4. Il Governo della Repubblica italiana, in collaborazione con le regioni e gli enti locali, nelle materie di loro competenza, promuove altresì, a norma degli articoli 14, lettere g) ed h), e 16 della legge di cui ai precedenti commi 2 e 3, corsi di lingua e cultura italiane per le famiglie dei lavoratori stranieri e al contempo attua specifici sostegni per i figli

dei lavoratori stranieri immigrati che frequentino le scuole italiane.

5. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, su proposta della consulta di cui al precedente articolo 2, che prevede a segnalare annualmente le iniziative idonee a raggiungere tali scopi, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari.

6. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'inserimento dell'articolo 4, è diventato articolo 9:

ART. 9.

1. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per i singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma dell'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

2. Al fine di favorire l'integrazione nella comunità italiana dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, le regioni promuovono appositi corsi di lingua e cultura italiana. Le regioni favoriscono inoltre la partecipazione dei lavoratori extracomunitari a corsi di formazione e di inserimento al lavoro.

3. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito dei programmi e convenzioni di cui agli articoli 14, lettere g) ed h), e 16 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, può predisporre pro-

getti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei paesi di provenienza, ovvero approva domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri paesi.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

1. In deroga a quanto disposto dal precedente articolo 4, accordi bilaterali possono prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di predeterminate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.

2. Gli accordi di cui al comma precedente dovranno prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'inserimento dell'articolo 4, è diventato articolo 10:

ART. 10.

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, accordi bilaterali possono prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di predeterminate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.

2. Gli accordi di cui al comma 1 dovranno prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

1. Qualora il lavoratore straniero, prima che trascorrono ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro, dopo l'avvenuta immigrazione sul territorio nazionale, sia licenziato, ai sensi degli accordi vigenti in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che ha assunto il suddetto lavoratore, per consentirne il collocamento e l'assistenza economica, comunica l'avvenuto licenziamento al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro, per l'iscrizione nelle liste di collocamento, il quale provvede affinché il lavoratore straniero licenziato sia iscritto nella lista di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge, con priorità rispetto a nuovi immigrati e con obbligo di ricerca prioritaria della nuova offerta di lavoro nella località nella quale dimori, ovvero in quelle viciniori.

2. In caso di licenziamento individuale, disposto ai sensi delle leggi vigenti prima del termine di cui al comma 1, del presente articolo, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro cinque giorni dall'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro e che provvede alla iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'inserimento dell'articolo 4, è diventato articolo 11:

ART. 11.

1. Qualora il lavoratore extracomunitario, prima che trascorrono ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del

primo rapporto di lavoro, dopo l'avvenuta immigrazione sul territorio nazionale, sia licenziato, ai sensi degli accordi vigenti in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che ha assunto il suddetto lavoratore, per consentirne il collocamento e l'assistenza economica, comunica l'avvenuto licenziamento al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro, per l'iscrizione nelle liste di collocamento, il quale provvede affinché il lavoratore extracomunitario licenziato sia iscritto nella lista di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari e con obbligo di ricerca prioritaria della nuova offerta di lavoro nella località nella quale dimori, ovvero in quelle viciniori.

2. In caso di licenziamento individuale, disposto ai sensi delle leggi vigenti prima del termine di cui al comma 1, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro cinque giorni dall'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro e che provvede alla iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento.

3. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno.

4. Per la tutela di diritti derivanti dal rapporto di lavoro il lavoratore extracomunitario può presentare ricorso innanzi al pretore in funzione di giudice del lavoro, a norma degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

1. Chiunque compia, in violazione della presente legge e delle disposizioni

amministrative in materia, attività di intermediazione di movimenti illeciti o comunque clandestini di lavoratori migranti ai fini dell'occupazione in provenienza, o a destinazione del proprio territorio o in transito attraverso lo stesso, ovvero impieghi lavoratori immigrati in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni per ogni lavoratore reclutato.

2. Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori stranieri sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge è punito con un'ammenda di lire 500 mila per ogni lavoratore occupato e per ogni trimestre di effettiva occupazione.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'inserimento dell'articolo 4, è diventato articolo 12:

ART. 12.

1. Chiunque compia, in violazione della presente legge, attività di intermediazione di movimenti illeciti o comunque clandestini di lavoratori migranti ai fini dell'occupazione in provenienza, o a destinazione del proprio territorio o in transito attraverso lo stesso, ovvero impieghi lavoratori immigrati extracomunitari in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

2. Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori immigrati extracomunitari sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge è punito con un'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da 3 mesi ad 1 anno.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

1. È istituito presso l'INPS un fondo per il rimpatrio dei lavoratori stranieri in Italia, finanziato mediante un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione lorda a carico del lavoratore straniero, oppure a carico del datore di lavoro, che ha diritto di recuperarlo sull'indennità di fine rapporto.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'inserimento dell'articolo 4, è diventato articolo 13:

ART. 13.

1. È istituito presso l'INPS un fondo con lo scopo di assicurare i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo.

2. Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo, a carico del lavoratore extracomunitario, pari allo 0,50 per cento della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Per tale contributo, al cui versamento è tenuto il datore di lavoro, si osservano le disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

3. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva di cui al comma 2 può essere modificata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del Fondo medesimo.

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

ART. 13.

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

- a) i lavoratori frontalieri;
- b) gli stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale;
- c) gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica italiana, che siano state ammesse temporaneamente, su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato, e che siano tenute a lasciare il paese quando tali funzioni o compiti siano terminati;
- d) gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;
- e) gli artisti e i lavoratori dello spettacolo, la competenza per i quali resta affidata all'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni;
- f) i marittimi.

2. La presente legge non si applica inoltre ai casi in cui altre leggi richiedano il possesso della cittadinanza italiana. Essa non si applica ai cittadini degli Stati membri della CEE ed ai lavoratori per i quali sono dettate norme particolari in attuazione di accordi internazionali, in particolare alle categorie previste dall'articolo 11 della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158.

Il Senato ha così modificato questo articolo, che, in seguito all'inserimento dell'articolo 4, è diventato articolo 14:

ART. 14.

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge, salvo quanto previsto dal comma 2:

- a) i lavoratori frontalieri;

b) gli stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale;

c) gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica italiana, che siano state ammesse temporaneamente, su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato, e che siano tenute a lasciare il paese quando tali funzioni o compiti siano terminati;

d) gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;

e) gli artisti e i lavoratori dello spettacolo;

f) i marittimi.

2. In deroga alle disposizioni della presente legge i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del turismo e dello spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

3. La presente legge non si applica altresì ai cittadini degli Stati membri della CEE ed ai lavoratori extracomunitari per i quali sono previste norme particolari più favorevoli anche in attuazione di accordi internazionali.

4. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 14, che a seguito dell'inserimento dell'articolo 4 è diventato 15, non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

TITOLO IV

REGOLARIZZAZIONE DELLE SITUAZIONI PREGRESSE. COPERTURA FINANZIARIA.

ART. 15.

1. I lavoratori stranieri dipendenti o autonomi, i rifugiati di fatto e le loro famiglie che a qualsiasi titolo risiedono o dimorano in Italia al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nonché i datori di lavoro che a qualsiasi titolo impieghino lavoratori stranieri, purché già non regolarizzati, sono tenuti a darne comunicazione ai competenti servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il servizio di cui all'articolo 3 della presente legge, coadiuvato dall'ispettorato del lavoro, provvede a dare la massima pubblicità alla disposizione di cui al presente comma attraverso i patronati e le organizzazioni sociali e a regolarizzare le posizioni pregresse. Ogni altro eventuale provvedimento, motivato da ragioni diverse da quelle di lavoro, è assunto nel pieno rispetto di tutti gli accordi e convenzioni internazionali ratificati dall'Italia in materia di diritti umani. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera dei patronati o delle organizzazioni sociali.

2. La regolarizzazione comporta, per il lavoratore immigrato clandestinamente:

a) il riconoscimento di tutti i diritti di cui all'articolo 1 della presente legge, se trattasi di lavoratore già occupato;

b) l'iscrizione nelle liste di collocamento secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge, se trattasi di lavoratore disoccupato;

c) l'automatica concessione, in ogni caso, dell'autorizzazione al lavoro, senza l'applicazione di alcuna sanzione.

3. Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di documenti, o in possesso di documenti scaduti, il comune in cui il lavoratore straniero dimora potrà procedere al suo riconoscimento attraverso l'acquisizione di un congruo numero di testimonianze di lavoratori provenienti dallo stesso Stato del lavoratore che ha inoltrato domanda di regolarizzazione.

4. Il ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad emanare tempestivamente ogni altra disposizione regolamentare e ad addestrare il personale per i necessari adempimenti.

5. Coloro che non ottemperano all'obbligo di cui al presente articolo sono puniti con la multa prevista dall'articolo 11. Qualora nella medesima inottemperanza incorra il lavoratore straniero immigrato, essa è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.

Il Senato ha così modificato questo articolo, che, a seguito dell'inserimento dell'articolo 4, è diventato articolo 16:

TITOLO IV

REGOLARIZZAZIONE DELLE SITUAZIONI PREGRESSE. COPERTURA FINANZIARIA.

ART. 16.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori extracomunitari che, a qualsiasi titolo, a

tale data risiedevano o dimoravano in Italia, nonché i datori di lavoro che, alla stessa data, impiegavano irregolarmente lavoratori stranieri, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio, al fine della regolarizzazione della loro posizione.

2. Il servizio di cui all'articolo 3 tramite gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalità sociale, provvedono a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti sul territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. A seguito della comunicazione di cui al comma 1, l'Ufficio provinciale del lavoro rilascia l'autorizzazione al lavoro ai lavoratori irregolarmente occupati e provvede ad iscrivere i lavoratori extracomunitari disoccupati nelle liste di collocamento.

4. La regolarizzazione di cui al precedente comma comporta il riconoscimento dei diritti di cui all'articolo 1.

5. Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di documenti, o in possesso di documenti scaduti, il comune in cui il lavoratore extracomunitario dimora potrà procedere al suo riconoscimento mediante atto notorio attraverso l'acquisizione contestuale di un congruo numero di testimonianze di cittadini italiani o provenienti dallo stesso Stato del lavoratore che ha inoltrato domanda di regolarizzazione.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i datori di lavoro che intendano assumere con rapporto di lavoro subordinato lavoratori extracomunitari, presenti in Italia alla stessa data, possono chiedere la prescritta autorizzazione al competente Ufficio pro-

vinciale del lavoro e della massima occupazione anche se i predetti lavoratori non sono iscritti nelle liste.

7. I lavoratori extracomunitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano contravvenuto alle disposizioni sul soggiorno degli stranieri, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, non sono punibili qualora, entro tre mesi dalla data medesima, si presentino all'Autorità provinciale di pubblica sicurezza del luogo ove dimorano per rendere la dichiarazione di soggiorno e dichiarare la propria situazione lavorativa. L'Ufficio provinciale del lavoro procede alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno.

8. L'attività lavorativa effettivamente prestata prima della comunicazione di cui al comma 1 è riconosciuta, salvo avvenuta decorrenza della prescrizione, oltre che ai sensi dell'articolo 2126 del codice civile, ai fini delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e la disoccupazione involontaria. I contributi relativi sono calcolati sulla base dei minimali della retribuzione valevole ai fini contributivi e versati senza le maggiorazioni previste per il ritardato pagamento entro il termine di cui al comma 1 limitatamente ai periodi anteriori al medesimo. Tali disposizioni si applicano anche ai rapporti di lavoro cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché dichiarati ai sensi del comma 1.

9. Il datore di lavoro che abbia tempestivamente adempiuto all'obbligo di cui al comma 1 non è punibile per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro nonché per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Le stesse disposizioni si ap-

plicano ai datori di lavoro che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dichiarino l'esistenza di rapporti di lavoro pregressi cessati anteriormente a tale data.

10. Il datore di lavoro che non ottemperi all'obbligo di cui al comma 1 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 12, comma 2. Il lavoratore straniero che non ottemperi al medesimo obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 100.000 a lire 500.000.

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 16 nel seguente testo:

ART. 16.

1. Contro ogni eventuale diniego relativo alla fase di regolarizzazione è ammesso ricorso da parte dell'interessato innanzi alla magistratura amministrativa.

2. Ai lavoratori stranieri immigrati si applicano le norme del codice civile e la convenzione europea sui diritti dell'uomo, indipendentemente dalla cittadinanza.

3. I lavoratori immigrati clandestinamente in Italia in data successiva all'entrata in vigore della presente legge sono immediatamente rimpatriati, con il rispetto delle garanzie e procedure internazionali relative ai diritti umani. Sono altresì rimpatriati con le stesse garanzie i lavoratori stranieri i quali, entro i termini previsti dalla presente legge, non abbiano inoltrato domanda di regolarizzazione della loro posizione a norma dell'articolo 15.

Il Senato ha così modificato questo articolo, che, a seguito dell'inserimento dell'articolo 4, è diventato articolo 17:

ART. 17.

1. Contro ogni eventuale diniego relativo alla fase di regolarizzazione è am-

messo ricorso da parte dell'interessato innanzi alla magistratura amministrativa.

2. I lavoratori immigrati clandestinamente in Italia in data successiva a quella dell'entrata in vigore della presente legge sono immediatamente rimpatriati, con il rispetto delle garanzie e procedure internazionali relative ai diritti umani. Sono altresì rimpatriati con le stesse garanzie i lavoratori extracomunitari i quali, entro i termini previsti dalla presente legge, non abbiano inoltrato domanda di regolarizzazione della loro posizione a norma dell'articolo 16.

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 18.

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo comunica al Parlamento i dati relativi alle regolarizzazioni delle situazioni pregresse, con riferimento al loro numero, alla categoria dei lavoratori ed al paese di provenienza.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 17 nel seguente testo:

ART. 17.

1. Alla spesa necessaria per il funzionamento della consulta di cui all'articolo 2, nonché al funzionamento del servizio di cui all'articolo 3 della presente legge, valutata in lire 60 milioni annui, si fa fronte a carico del capitolo n. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Senato ha così modificato questo articolo, che, a seguito dell'inserimento degli articoli 4 e 18, è diventato articolo 19:

ART. 19.

1. Alla spesa necessaria per il funzionamento della consulta di cui all'articolo 2, nonché al funzionamento del servizio di cui all'articolo 3, valutata in lire 60 milioni annui, si fa fronte a carico del capitolo n. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo del Senato.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FRANCESCO SAMÀ. Signor presidente, onorevoli colleghi, dopo un *iter* assai lungo e travagliato, già sottolineato dal gruppo comunista nel corso della discussione sulle linee generali in prima lettura, arriviamo oggi alla definitiva approvazione del provvedimento; questo avviene dopo aver superato una serie di ostacoli e di difficoltà non sempre, per la verità, comprensibili e giustificabili, di fronte soprattutto alla gravità, all'entità e all'importanza che ha assunto il problema degli immigrati, soprattutto negli ultimi anni. Oggi, con soddisfazione, proprio perché è stato un *iter* travagliato, noi esprimiamo soddisfazione e preannunciamo il voto favorevole del gruppo comunista.

Avremmo preferito approvare il provvedimento nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, credo che questo fosse il desiderio di tutti i membri di questa Commissione. Ciò non è stato possibile, perché il Senato ha voluto apportare alcune modifiche anche sostanziali al testo da noi licenziato che noi oggi accettiamo perché è prevalente in tutti l'esigenza di non perdere ulteriore tempo, il che mette-

rebbe in forse l'approvazione stessa del provvedimento.

Preannuncio, quindi, il voto favorevole al provvedimento stesso, facendo mie le osservazioni del relatore e le considerazioni che ha svolto anche sulle modifiche apportate dal Senato ed alle relative interpretazioni. Su una di queste, che riteniamo fondamentale ai fini dell'applicazione del provvedimento, ci vogliamo soffermare.

Mi riferisco al problema del ricongiungimento familiare. Su tale argomento può nascere qualche problema per il futuro, proprio perché si potrebbe dare una interpretazione restrittiva al testo. Per noi il fatto che si affermi il principio che il lavoratore deve essere in grado di assicurare alla famiglia normali condizioni di vita significa che l'immigrato deve avere un lavoro, perché in tale caso è in grado di assicurare appunto « una normale condizione di vita »; se così non fosse, dovremmo esprimere un voto contrario.

Siamo coscienti che, al di là dei limiti che abbiamo rilevato, si tratta di un provvedimento che certamente fa onore al nostro paese, proprio per i contenuti e il valore umano e sociale che esso esprime. Non abbiamo difficoltà, nello stesso tempo, a prendere atto, elogiandolo, dell'impegno che il relatore ha profuso e che ha messo i gruppi politici nella condizione di poter contribuire in maniera anche notevole al varo del provvedimento. D'altronde, ritengo che l'Italia, un paese che ha milioni di emigrati all'estero, non potesse mancare all'appuntamento di un provvedimento di questo tipo, nel senso di assicurare agli emigrati extracomunitari che lavorano in Italia quelle condizioni che vogliamo siano assicurate ai nostri connazionali all'estero.

Ribadisco, pertanto, il voto favorevole del gruppo comunista al provvedimento.

LUIGI ARISIO. Credo, signor presidente, onorevoli colleghi, insieme alla dichiarazione di voto favorevole al provvedimento, di non potermi esimere dal formulare alcuni rilievi che ho già accennato nel corso del dibattito. Gli amici e i

collegli che mi conoscono vorranno anche concedermi di aprire questo breve intervento ricordando una frase di una persona che si potesse definire, già ai suoi tempi, un emigrato vero e proprio e che ha sofferto tutte le condizioni di chi doveva lavorare senza libretto, in condizioni quasi disperate. Mi riferisco alla memoria di mio padre, che soleva dire che la prima carità è la nostra. Questo pensiero venne tradotto certamente in modo molto più aulico da un grande pensatore come Pascal, secondo cui « spesso il cuore ha delle ragioni che la mente non conosce ». Probabilmente è proprio sotto questo stimolo che anche il nostro Parlamento ha deciso di assumere una posizione così precisa di carattere legislativo nei confronti di fratelli di altri paesi, di altro colore, di altre religioni che lavorano presso di noi. Il mio intervento vuole appunto voltare dall'altra parte questa medaglia, per ricordare che sicuramente le implicazioni che dal provvedimento nasceranno potranno offendere o, se non proprio offendere, intaccare alcuni diritti attraverso una sorta di concorrenza tra poveri. Ciò potrà derivare appunto dall'immissione non solo sul mercato del lavoro, ma anche sul mercato in generale della casa, del rispetto dei diritti, di un numero di persone che a questo punto saranno autorizzate a ricevere una piena parità di trattamento, in piena uguaglianza di diritti. Vorrei che fosse sottolineata e ricordata, anche dalle consulte e dai patronati, la piena parità anche dal punto di vista dei doveri.

Il relatore si è soffermato a ricordare che sarebbe una follia e un atto di grande ingiustizia far calare la lunga ombra del terrorismo internazionale sopra queste categorie: non arrivo certamente a tanto. Voglio però non dimenticare che certamente uno strato di povera gente, di manovalanza che viene sfruttata, probabilmente per scopi che neppure conosce, potrebbe intaccare il sistema sociale del nostro paese.

In questo senso mi auguro che non avvenga nel nostro paese ciò che è avvenuto in paesi a noi vicini, in quei paesi

che hanno utilizzato pesantemente, come massa di manovra, ingenti quantità di uomini di colore soltanto per scopi puramente clientelari-politici.

Sono certo che questo non avverrà nel nostro paese, perché coloro che dividono con me le fatiche di questa Commissione hanno elaborato un testo così com'è, forse con qualche ombra assieme a molte luci, ma certamente lo spirito che li ha animati è di universale uguaglianza, è quello spirito che mi spinge con piena coscienza ad approvare il provvedimento.

MICHELE FLORINO. Mi dispiace di non allinearli con la posizione dei miei colleghi al Senato; il nostro atteggiamento è identico a quello assunto precedentemente: il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà. Sia quindi chiaro che non vi è unanimità su questo provvedimento, poiché rinnoviamo la nostra astensione.

Si ricopre la legge con un « foglietto di velina rosa », ma non possiamo vederla di quel colore, vista la realtà nel nostro paese degli immigrati clandestini. Lasciamo, quindi, da parte le parole piene di enfasi; i fatti verranno dopo, e voi ritornerete a discutere di questo problema in modo grave. Questa non vuole essere una denuncia o un accenno di ciò che potrà avverarsi: la storia darà ragione a voi o a noi.

Rinnoviamo la nostra astensione con le motivazioni di allora, aggravate dai recenti episodi manifestatisi nel paese e in particolare nel Mezzogiorno, che mi danno ragione per quanto ebbi a dichiarare sulle tensioni già esistenti ed acute dalla conflittualità sui problemi occupazionali che investe settori sempre più ampi del nostro tessuto sociale, occupati da manodopera di immigrati mal retribuiti e trattati in modo disumano. Il velo pietoso che si vuole stendere sulla situazione non giova alla causa degli immigrati clandestini entrati nel nostro territorio.

Sorgeranno (come già sono sorti) problemi di convivenza con le popolazioni locali; l'inserimento civile verrà

sempre più disatteso e con l'emarginazione nasceranno problemi di sopravvivenza. L'unico approdo per simili disperati sarà quello di arruolarsi nell'esercito della malavita.

Voglio ricordarvi — ove mai fosse sfuggito — che lungo il litorale domiziano, in località Castel Volturmo, in questi ultimi mesi diversi immigrati sono stati assassinati dalla malavita locale per rivalità emergenti nello squallido mondo dei trafficanti di droga. Ritenete di sanare queste zone calde ed ormai irrimediabilmente compromesse con una « leggina » che renderà ancora più schiavi del bisogno migliaia di uomini di colore, o causerà, oltre ai problemi di ordine pubblico, ripercussioni notevoli sulla precaria situazione occupazionale del nostro paese e, in particolare, del Mezzogiorno?

Pur riconoscendo che per il futuro la legge chiude quasi ermeticamente ogni possibilità di entrare nel nostro territorio in forma clandestina, ritengo che per il pregresso e per quanto già esistente sul nostro territorio il testo che vi accingete ad approvare avrebbe potuto essere modificato, garantendo soluzioni e prospettive diverse sul problema degli immigrati clandestini.

La mia può apparire una posizione di netta ostilità nei confronti degli immigrati; posso assicurarvi che ciò non risponde al vero e che, al contrario, per avere visto, osservato e studiato il fenomeno, ritengo che non ci si possa « lavare le mani » in questo modo.

Articoli che diventano legge, parole che diventano toccasana di mali: ma chi rispetterà i principi da questa legge? Chi tutelerà gli uomini di colore? Quale risultato potrà scaturire da quanto è stabilito da questo disegno di legge, che è carente?

Basta ricordare (faccio riferimento a quanto afferma il relatore) che in base ad alcuni articoli del provvedimento si fa ricorso al tribunale del lavoro per snellire le varie cause contro i datori di lavoro e già ci siamo trovati di fronte a grossi problemi riguardanti i nostri concittadini.

Esiste poi il problema delle case da assegnare agli uomini di colore; non a caso oggi in Assemblea discutiamo degli sfratti. Sul problema della casa qualcuno vuole girare la testa dall'altro lato e non riconoscere che questi uomini di colore vivono in una stanza in dodici o quattordici; è sufficiente effettuare una verifica nei luoghi dove è più forte la densità abitativa.

Si fa riferimento all'attività dei patronati e degli enti di assistenza, ma essi sono carenti per noi stessi cittadini italiani; quindi, si vuole guardare questo provvedimento in maniera troppo rosea, senza considerare il problema drammatico oggi di fronte a noi.

Non mi resta altro che augurarvi buona fortuna, aspettando (e non tarderà molto) un riesame del testo che oggi voi licenziate.

PRESIDENTE. La ringrazio per la parte finale del suo intervento, sperando che il suo auspicio si possa realizzare e che lei possa avere torto nella parte pessimistica; mi auguro, cioè, che si avveri l'augurio e che sia smentita la sua preoccupazione.

ALBERTO GAROCCHIO. Vorrei anch'io dire brevemente parole non di circostanza, a conclusione del voto che naturalmente sarà positivo da parte del gruppo democristiano.

Soprattutto negli ultimi tempi voci anche autorevolissime nel paese si sono levate a protestare contro l'incapacità dei partiti di avviare soluzioni ragionevoli, lamentando la carenza di una tensione morale negli uomini politici; si tratta di voci che probabilmente vanno nel giusto, che mettono il dito sulla piaga.

Mi sembra che l'iter del provvedimento, il lavoro svolto, il coinvolgimento di tutte le parti siano un segno di controtendenza nei confronti di queste voci che si sono levate. La cosa che più mi ha interessato del lavoro svolto nel corso della discussione del provvedimento è stata proprio la volontà di moralità e di

solidarietà umana e sociale che ha visto impegnate tutte le forze politiche.

Sono state sollevate alcune obiezioni provenienti dal timore di un possibile ritorno del terrorismo, ma penso sia importante mantenere disgiunti i problemi del lavoro degli stranieri da quelli di ordine pubblico. Ciò non solo perché non bisogna confondere una minoranza assai esigua da una maggioranza di onesti lavoratori, ma anche perché ritengo che il disegno di legge al nostro esame contribuisca attivamente ad isolare i fenomeni terroristici.

Quanto, invece, alla paura di una « guerra tra poveri », tra lavoratori immigrati e lavoratori italiani, ritengo che anche in questo caso, se vi sono dei problemi, devono essere affrontati globalmente considerando tutti i vari aspetti del mondo del lavoro. Bisogna anche considerare il fatto che i lavoratori stranieri che svolgono la loro opera nel territorio italiano contribuiscono attivamente alla costruzione democratica del nostro paese; quindi, se la loro presenza creerà in futuro dei problemi, questi dovranno essere seriamente affrontati.

In conclusione, vorrei far notare la contraddizione nella quale si trova il gruppo dell'MSI-destra nazionale in seguito all'intervento dell'onorevole Florino. I senatori del suo gruppo, in sede di dichiarazioni finali sul provvedimento, avevano espresso un giudizio positivo. Ora, mentre stiamo approvando il medesimo testo licenziato al Senato, i deputati dell'MSI-destra nazionale muovono critiche alla concreta possibilità di applicazione della legge.

MICHELE FLORINO. Non è una contraddizione! Non parliamo di terrorismo, parliamo di delinquenza.

ALBERTO GAROCCHIO. In conclusione, a nome del gruppo della democrazia cristiana, annuncio il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Il provvedimento esaminato nella seduta odierna sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione finale a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno e proposte di legge FERRARI ed altri; GORLA ed altri; FOSCHI ed altri; SAMÀ ed altri: « Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine » (*Approvati, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera dei deputati e modificato dal Senato*) (3642-231-588-796-961-B).

Presenti	33
Votanti	30
Astenuti	3
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Anselmi, Arisio, Azzolini, Codrignani, Giadresco, Benedikter, Bianchi Fortunato, Bonalumi, Cavagna, Cristofori, Danini, Ferrari Marte, Foschi, Francese, Garocchio, Gasparotto, Gianni, Lodi Faustini Fustini, Lombardo, Lops, Mancini, Mancuso, Manfredini, Micolini, Pallanti, Pedroni, Picchetti, Pisicchio, Pujia, Rossattini, Samà, Sanfilippo, Trappoli.

Si sono astenuti:

Florino, Sospiri, Tringali.

La seduta termina alle 16,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
